Ministero delle Infrastrutture
MAGISTRATO ALLE ACQUE

ORDINANZA N.° 93/2007

IL PRESIDENTE
del Magistrato alle Acque

- Vista la Legge 5 maggio 1907 n.°257, modificata dalla Legge 13 luglio 1911 n.° 774, e dai RR.DD. 31 Dicembre 1922 n.° 1809, 12 dicembre 1923 n.° 2846 e 31 dicembre 1923 n.° 3228;
- Visto l'art. 1269 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.° 327;
- Visto l'art. 515 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 Febbraio 1952, n.° 328;
- Visti gli artt. 3 e 4 della Legge 5 Marzo 1963, n.° 366 "Nuove norme relative alle lagune di Venezia, Marano e Grado;
- Vista la Legge 27 dicembre 1977, n.1085 "Ratifica ed esecuzione della conzenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata aLondra il 20 ottobre 1972" – "COLREG72";
- Visto il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta emanato dalla Provincia di Venezia - Settore Mobilità e Trasporti con deliberazioni del Consiglio provinciale prot. n. 24772/I^ di verb. del 25.06.1998, divenuta esecutiva in data 25.09.1998, e prot. n. 17778/VIII di verb. del 29.04.1999, esecutiva in data 13.05.1999;
- Vista la precedente Ordinanza n° 10806/1992 emanata da questo Istituto in data 18.08.1992 e successive modifiche integrazioni relative alla disciplina della navigazione nella Laguna di Venezia;
- Viste le Ordinanze n.° 3170 e n.° 3196 rispettivamente in data 27.12.2001 e 12.04.2002 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della Protezione Civile con le quali è stata conferita al Sindaco di Venezia la delega, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della legge 24.02.1992, n.° 225, per la tutela della laguna di Venezia, con attribuzione *di tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione, compresi i canali marittimi, esercitate in via ordinaria dalla Capitaneria di Porto, dall'Ispettorato di Porto, dal Magistrato alle Acque, dai Comuni interessati, dalla Provincia di Venezia e dalla Regione Veneto";*
- Viste le Ordinanze emesse dal Commissario del Governo delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia durante il periodo di gestione commissariale relative alla determinazione dei limiti di velocità e ai principi generali della navigazione lagunare con particolare riferimento alle Ordinanze n.° 09/2002 – Prot. 38/2002 del 21.02.2002, n.° 31/2002 – Prot. 528/2002 del 27.09.2002, n.°42/2002 del 15.11.2002 e n.° 17/2002 prot. 102/2002 del 26.03.2002 i cui effetti cessano il 31.12.2007 ex O.P.C.M. del 3.04.2007;

ORDINA

TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI

art. 1 - Ai fini della sicurezza, la navigazione nei canali lagunari deve effettuarsi di norma ad almeno 3 metri di distanza dalle briccole e dai gruppi di segnalamento.

art. 2 - E' fatto divieto a tutti i mezzi nautici di ogni specie di ormeggiarsi o sostare presso briccole, pali e gruppi di segnalamento salvo specifica autorizzazione del Magistrato alle Acque.

art. 3 - E' vietata la navigazione in zone a basso fondale, o comunque al di fuori dei canali navigabili individuati dalla presenza di segnalamenti sia universali che localmente riconosciuti ovvero delimitati da sponde naturali (argini o barene) comunque compresi nell'elenco di cui ai successivi articoli n. 13, 14, 15, 16 e 17, a tutte le unità in navigazione con propulsione meccanica fatti salvi i casi specificati nei successivi articoli n. 19 e 20.

art. 4 - E' fatto obbligo a tutti i naviganti che incrociano piccoli natanti, imbarcazioni a remi, imbarcazioni a pieno carico, trasporti sanitari, trasporti funebri e più in generale unità nautiche che espongono convenzionali dispositivi di emergenza sia luminosi che acustici in funzione e/o che comunque presentano evidenti difficoltà di manovra, da segnalarsi come da disposizioni della COLREG72, nonché in prossimità di cantieri di lavoro opportunamente segnalati, di ridurre la velocità dell'unità al minimo compatibilmentee con le esigenze della manovra ai fini del contenimento del moto ondoso ed adeguare la condotta della navigazione al fine di evitare situazioni di pericolo, avuto riguardo alle "Norme di comportamento"di cui al Titolo IV del Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, richiamato nelle premesse.

art. 5 - In prossimità di isole, difese di sponda e barene, la velocità dovrà essere ridotta in modo tale da evitare possibili danni ed erosioni a causa del moto ondoso adottando il limite generico di 7 (sette) chilometri orari ove non vengano espressamente stabiliti dai successivi articoli dei limiti diversi.

art. 6 - Nei canali e nell'ambito dei bassifondi della Laguna di Venezia sono vietate: la pratica dello sci nautico, del windsurf, del kite surf, il rimorchio di attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi similari), la navigazione con le moto d'acqua.
La pratica del windsurf non è vietata nell'ambito dei bassifondi lagunari contigui ai canali elencati nei successivi articoli, con le prescrizioni di cui al successivo art.23.

art. 7 – Sono vietate l'alterazione e la manomissione delle barene (terreni lagunari a bassa giacitura che ospitano vegetazione tipica delle aree salmastre) sia naturali che artificiali poste in essere mediante: ormeggio e/o ancoraggio coinvolgente le strutture di presidio e protezione delle barene; ormeggio in aderenza al ciglio di sponda a mezzo di paline, punteruoli e altri attrezzi similari (ancore, corpi morti, remi, pagaie, etc.); infissione delle paline di sostegno di reti da pesca tipo tresse e/o seragie lungo i cigli spondali; operazioni di alaggio e varo di unità nautiche; attività di campeggio di qualunque natura.

art. 8 - E' fatto obbligo a tutte le unità di qualsiasi tipo e dimensione comprese quelle a remi e a vela che si trovano in navigazione, con o senza effetto propulsivo, in Laguna di Venezia dal tramonto al sorgere del sole, ovvero alla fonda o ormeggiate provvisoriamente a strutture proprie o comunque idonee a tale utilizzo in ambiti lagunari prospicienti i canali navigabili non destinati ad ormeggio permanente, fermo restando le indicazioni stabilite dalle Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG72), esporre idonea fanaleria luminosa in funzione, composta dai convenzionali fanali di prua, laterali e poppa, installati a bordo in modo tale da garantire la visibilità dell'unità da tutte le direzioni.
Le unità che presentano caratteristiche costruttive ovvero vincoli di tipo tradizionale tali da non consentire una conveniente e funzionale sistemazione dei segnali luminosi di cui al precedente comma, comunque comprese in una

delle seguenti tipologie: battello di servizio a remi pneumatico e non (*tender*), canotto a remi, jole, canoa, pattino, kajak, dinghy, gozzi, lance a remi, caorlina, gondola, gondolino, pupparino, sandolo, sandolo buranelo, sandolo sanpieroto, sciopon, sanpierota, topa, topo venexian, batelo a pisso, bragagna e varigola ancorché procedenti con la propulsione meccanica dell'eventuale motore ausiliario, possono a parziale modifica di quanto stabilito dal precedente comma e in deroga del predetto Regolamento internazionale, esporre in sostituzione della fanaleria regolamentare, un unico fanale a luce bianca visibile per tutto l'arco dell'orizzonte (360°), come stabilito dalle regole 23 e 25 del COLREG72.

art. 9 – E' vietato, alle unità non adibite al servizio pubblico di linea di ormeggiare e/o attraccare ai pontili riservati a detto servizio; alle stesse unità è fatto obbligo di mantenere, dai pontili medesimi, una distanza tale da non ostacolare le manovre dei mezzi del servizio pubblico di linea.
Sono escluse dalle precedenti disposizioni, le unità dei servizi tecnici ausiliari al trasporto pubblico di linea e quelle impegnate nei servizi di polizia, pronto soccorso sanitario – 118 e pronto intervento quando circolano per motivi di servizio e con carattere di urgenza, nonché le unità specificatamente autorizzate al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità che comunque hanno l'obbligo di accordare la precedenza ai mezzi di trasporto pubblico di linea.

art. 10 – E' vietato condurre e/o manovrare unità nautiche mediante appoggio delle stesse a fabbricati, ponti, segnalamenti di canali, colonnine, ringhiere e manufatti posti sulle fondamenta.

art. 11 – E' vietata la circolazione, nei rii e canali interni alle isole lagunari di competenza del Magistrato alle Acque, alle imbarcazioni con scafo in metallo, ove le stesse non siano dotate di puntali fissi in materiale elastico o cordame e di bottazzi fissi in materiale elastico lungo tutto lo scafo; detti bottazzi devono essere applicati in numero, dimensioni e ad altezze tali da impedire, in qualsiasi condizione di marea e di carico, danneggiamenti a rive, fondamenta, ponti, fabbricati, segnalamenti di canali, colonnine, ringhiere e manufatti posti sulle fondamenta.
Tali bottazzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza ed integrità.
Rimangono escluse le unità adibite al servizio di trasporto pubblico di linea ed i mezzi ausiliari di detto servizio in quanto dispongono di pontili ed ormeggi riservati.

art. 12 – E' vietato l'appoggio su rive, fondamenta, pontili e suoli pubblici, di bracci retrattili funzionali all'uso delle gru in dotazione alle unità nautiche.
Le gru potranno operare solo se a norma con le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza; in particolare, durante l'uso, dovrà essere impegnato un segnalatore luminoso lampeggiante ed impegnare una persona a terra con l'obbligo di salvaguardare l'incolumità pubblica.
Il Magistrato alle Acque potrà, su presentazione di istanza motivata e documentata, rilasciare autorizzazioni con carattere di eccezionalità e temporaneità, in deroga alle disposizione di cui al precedente comma, prescrivendo contestualmente modalità e condizioni operative adeguate al caso, al cui rispetto gli operatori rimangono obbligati.

TITOLO II° - LIMITI MASSIMI DI VELOCITA'

art. 13 - La velocità massima consentita per tutte le unità in navigazione è di **5 Km/h** nei sotto elencati canali :

- Canale delle Vignole;
- Canaletta interna della Certosa;
- Canalette demaniale della Cavana e della Boaria – Sant'Erasmo;
- **Canaletta cieca di Sacca Serenella;**

- **Canali Santa Caterina** e **Taglio Nuovo di Mazzorbo**;
- **Canali Rio Maggiore di Torcello e San Giovanni Evangelista (Villa Baslini)**;
- **Canale dell'Arco**, dal Canale dei Bari all'incrocio con i Canali Pordelio e Casson;
- **Canale di Sant'Antonio,** dal Canale di Burano alla confluenza con il canale di Torcello;
- **Canale di Torcello,** dal canale di S.Antonio all'uscita nella Palude della Rosa;
- **Canali della Dolce, della Cura e della Dossa** fino alla confluenza con il canale Lovigno;
- **Canale Ponte,** dal canale della Dolce al canale di S.Andrea;
- **Canale di Sant'Andrea,** tra l'isola della Cura e l'isola di S.Cristina;
- **Canale di San Pieretto,** dalla confluenza con il Canale di S.Antonio all'uscita nella Palude della Rosa;
- **Canali Nuovo, Dese, Santa Maria, Canale di Terzo, Ramo delle Cape, Ramo Passerin, Canale Berna, Canale Busta e Buel de Lovo,** fino alla confluenza in Palude dei Laghi;
- **Canale di Mazzorbo,** dalla confluenza con il Taglio Nuovo all'Isola di Buel di Lovo;
- **Canale Lovigno** e **Canale Tajadela, Grande, Ramo Casone e Taglio Perini,** fino alle confluenze nei rispettivi laghi aperti di Ca' Zane, Palude della Rosa e Palude di Cona;
- **Canali Gaggian** e **San Lorenzo**, compreso il perimetrale dell'isola di S. Cristina;
- **Canale Basegia Vecchio** fino alle opere di interclusione di Valle Cavallino;
- **Basegia Nuovo** fino al Bacino di adduzione delle valli Dragojesolo, Fosse e Capanno;
- **Canali dell'Ancora e Caorlina,** limitatamente al tratto aderente alle barene;
- **Canale Cenesa,** limitatamente al tratto aderente alle barene;
- **Ghebo della Paleazza;**
- **Canale Capo e Trelera,** fino alla confluenza nel lago aperto della Valle di Ca' Zane;
- **Canalette interne del Lido di Venezia:**
  Nicelli, Quattro Fontane, Casinò – Via Candia, Excelsior, Sant'Antonio, Forte Ca' Bianca, Via Ongania, Via Pezzana, Via Coletti, delle Case Rosse, del cantiere Serenissima, Bassanello – Forte San Marco, Madonna, Rio Squero Vecchio, di Via Teodato Ipato e rispettive diramazioni, Lemento – Forte Alberoni;
- **Canale di Campalto,** dalla testata (Passo) alla confluenza in laguna aperta;
- **Canale Scaricatore alle Rotte,** da Punta San Giuliano al bacino aderente al canale Osellino ovest;
- **Canale di Tresso e Ramo Sud,** dal canale Passaora a est del Lazzaretto Nuovo, fino alle confluenze nei laghi aperti della Palude di San Giacomo;
- **Canale e Canaletta di San Mattia** che delimita i lati sud ed est della Sacca omonima a Murano**;**
- **Canale Tronco Osellino Est**, dall'Aeroporto "Marco Polo" al cippo di Conterminazione sul Dese;
- **Canale Osellino Ovest,** dal canale di accesso all'Aeroporto "Marco Polo" fino ai limiti di competenza territoriale del Magistrato alle Acque;
- **Rio di Quintavalle;**
- **Canale di Sottomarina,** tratto sotteso dall'Isola del Buoncastello.

art. 14 - La velocità massima consentita per tutte le unità in navigazione è di **7 Km/h** nei sotto elencati canali:

- **Canaletta delle Vignole Vecchie**
- **Canale di Sottomarina;**
- **Canali San Domenico esterno e dell'Isola dell'Unione (lato Nord e Sud)**;
- **Canale Lombardo esterno**, dalla confluenza con la Canaletta della Stazione Ferroviaria di Chioggia al nuovo sostegno di Brondolo e omonimo Ramo;
- **Canali Aleghero e Laghini-Aleghero;**

- **Canaletta dei Cantieri**, dal Ponte Translagunare di Chioggia - Sottomarina al Ponte Lungo in margine alla Sacca San Francesco;
- **Canale Lago della Cava;**
- **Canale Lombardo Interno,** dal Ponte del Musichiere ai limiti territoriali di competenza del Magistrato alle Acque (canaletta Morin);
- **Canale San Domenico interno;**
- **Canale Fossetta,** dal margine Sud del Lusenzo interno al sostegno di Brondolo compreso il ramo sinistro;
- **Canale Nuovo Borgo San Giovanni;**
- **Canale Otregan o Novissimo**, dall'argine di Conterminazione lagunare (Delta-Brenta) alla confluenza con il Canale Poco Pesce;
- **Canale delle Trezze,** dal ponte translagunare all'idrovora omonima
- **Canale Brenta Vecchio;**
- **Canali Acque Negre, Grande, Dei Gatti, Dei Settemorti e Motta Pettà di Bò,** tra Valle Millecampi e Palude Fondello e Fondi dei Settemorti;
- **Canali Buello e della Bastia,** fino al limite delle barene;
- **Canale la Tajeta;**
- **Canali Scirocco e Scirocchetto;**
- **Canale Secco;**
- **Canalette di Cavaizza, di Lova, del Cornio, di Lugo**, dall'argine Fiume Nuovissimo (S.S. 309 Romea) alla laguna aperta;
- **Canaletta di raccordo tra i canali Piovego – Cornio;**
- **Canale Serraglia;**
- **Canali Taglio Barbieri, Bondante** (dalla foce dell'Idrovia Padova-Venezia), **Bondantino, Bondante di Sotto, Bondanton** e **Cunetta**;
- **Canali Piovego, Raina, Del Cornio Novisso, Tezze Fonde, Tagliata Nuova, Poloschiavo, Taglio Vecchio, Taglio Nuovo, Cunetta, Avesa, Taglio Fiumesino, Volpego** e **Laroncello;**
- **Canale di San Giuliano e diramazioni** e **Canal Salso (ramo morto)** e **diramazioni**, dalla estremità sud della antica isola di San Giuliano alla testata di Piazza Barche (Mestre);
- **Canale di Campalto,** tratto fronteggiante l'isola omonima e nel tratto compreso tra la nuova barena e la darsena Marchi;
- **Canale degli Angeli**, limitatamente alle zone in prossimità delle isole Sacca Serenella e Sacca S.Mattia;
- **Canale di Tessera**, limitatamente alle zone in prossimità dell'Isola omonima e nel tratto compreso tra le barene antistanti le piste aeroportuali e la darsena interna (Save);
- **Canale Colombuola**, dall'imbocco del Rio di Cannaregio al limite della giurisdizione del Magistrato alle Acque;
- **Canale la Bissa** dal canale dei Marani fino al canale Porto di Sant'Erasmo;
- **Canaletta Litoranea di Santa Maria Elisabetta**, dallo sbocco in Canale San Nicolò (Cimitero) fino al Piazzale S.Maria Elisabetta;
- **Canale delle Scoasse** dal Piazzale S.Maria Elisabetta allo sbocco nel Canale di Malamocco;
- **Canali San Lazzaro** e **Lazzaretto Vecchio**;
- **Canali Ondello** e **Santa Maria**, dalla confluenza con il Canale dei Marani fino alla canaletta San Mattia;
- **Canale Carbonera,** dall'Isola di San Giacomo in Palude all'Isola di Carbonera e dal canale Bisatto al canale Porto di Sant'Erasmo (Lazzaretto Nuovo);

- **Canali Bisatto** e **Scomenzera San Giacomo**, limitatamente ai tratti fronteggianti le isole di San Giacomo in Palude, Madonna del Monte e l'ultimo tratto dello Scomenzera S.Giacomo dal bivio con il canale Retro Mazzorbo fino all'ingresso nel Taglio Nuovo di Mazzorbo;
- **Canali perimetrali di Burano** e **di Mazzorbo**:
- **Canale Retro Mazzorbo**, dal Ponte Lungo alla confluenza con il Canale Scomenzera - Mazzorbo;
- **Canale di San Francesco;**
- **Canale Crevan;**
- **Canali Silone** e **Siloncello**, dalla confluenza Dese - Borgognoni (Torcello), rispettivamente alla conca di Portegrandi ed al limite di conterminazione lagunare;
- **Canale San Felice**, dalla Ricevitoria di Treporti fino alla biforcazione del canale Trelera e canale la Caorlina;
- **Canali Pordelio** e **Casson**, dallo sbocco in Canale di Treporti alla conca del Cavallino;
- **Canale di Portosecco**, dallo sbocco in Canale di Treporti alla confluenza con il Canale Pordelio;
- **Canale di Saccagnana**, dalla ex Ricevitoria di Treporti alla confluenza con il Canale Pordelio;
- **Canali Rigà** e **Canale dei Bari**, dalla confluenza con il Canale San Felice alla confluenza con il Canale dell'Arco;
- **Canale Della Grazia, Fasiol, Reziol** e **ramo Reziol;**
- **Canale Tortolo,** limitatamente al tratto in prossimità dell'isola di Campalto;
- **Canale Serenella,** parte interna che delimita i lati sud ed est della Sacca omonima;
- **Canali: Lavraneri, Sacca San Biagio, Sacca Fisola, Retro Giudecca, di San Giorgio** e **Ghebo dei cani**;

art. 15 - La velocità massima consentita per tutte le unità in navigazione è di **11 Km/h** nei sotto elencati canali:

- **Canali Delle Sacche, La Nave e Marani**, nel tratto compreso tra Sacca San Girolamo e il Faro di Murano;
- **Canale di San Cristoforo** e **Canale Serenella** (tratto esterno aderente il lato sud-ovest dell'Isola di Murano confluente in canale La Nave);
- **Canale Fondamenta Nuove**, dalla confluenza con il Canale dei Marani (Arsenale) alla confluenza con il Canale La Nave (Sant'Alvise);
- **Canali Tortolo, Campalto;**
- **Canali Porto di Sant'Erasmo, Passaora** e **delle Motte**, dal Forte Massimiliano alla località La Punta (ex Forte Ridotto Vecchio) a Nord dell'Isola;
- **Canale di Burano, Borgognoni;**
- **Canale Contorta Sant'Angelo;**
- **Canale delle Tresse;**
- **Canali Mellison, Fisolo** e **Spignon;**
- **Rada porto di Malamocco** (lato sud);
- **Canale Taglio Nuovo di Ca' Roman;**
- **Rada porto di Chioggia lato sud**
- **Canale delle Trezze** e **ramo** fino al ponte translagunare;
- **Canale Poco Pesce**;
- **Canale della Madonnina,** da Rada porto all'isola del Buoncastello;
- **Canale Nuovo di San Felice,** dal Fortedi San felice alla darsena Mosella – San felice;
- **Canale delle Fosse;**
- **Ramo canale Lombardo esterno,** dall'intersezione del ponte translagunare ai limiti di competenza del Magistrato alle Acque.

art. 16 – La velocità massima consentita per tutti i mezzi nautici è di **14 Km/h** nei sotto elencati canali:

- **Canali di Malamocco, Santo Spirito, Orfanello e Orfano**;
- **Canali di Valgrande, Perognola** e **di Lio o Allacciante**;
- **Canali di Fusina** e **Nuovo di Fusina**.

art. 17 - La velocità massima consentita per tutti i mezzi nautici è di **20 Km/h** nei sotto elencati canali:

- **Canale di Tessera,** dalle piste aeroportuali all'isola omonima esclusi il tratto fronteggiante la stessa Isola, soggetto, in applicazione del precedente art. 14, al limite di 7 km/h;
- **Canale degli Angeli,** dall'Isola di Tessera a Fondamente Nuove, esclusi i tratti fronteggianti Sacca S.Mattia e Sacca Serenella soggetti, in applicazione del precedente art. 14, al limite di 7 km/h;
- **Canale dei Marani,** dal faro di Murano ai Bacini (limite di competenza del Magistrato alle Acque);
- **Canale di San Secondo,** dall'estremità sud dell'antica isola di San Giuliano al canale delle Sacche escluso il tratto fronteggiante l'isola di S.Secondo soggetto al limite di 7 km/h;
- **Canali Bisatto** e **Scomenzera San Giacomo,** dal canale Ondello al Taglio Nuovo di Mazzorbo, esclusi i tratti fronteggianti le isole di San Giacomo in Palude e Madonna del Monte nonché l'ultimo tratto dello Scomenzera S.Giacomo soggetti, in applicazione del precedente art. 7, al limite di 7 km/h;
- **Canale di Treporti,** dalla confluenza dei canali Burano e S.Felice ai limiti di competenza del Magistrato alle Acque;
- **Rada sud del porto di Malamocco,** limitatamente nella direttrice canale di San Pietro – canale Rocchetta.

E' fatto obbligo comunque di osservare i limiti di velocità indicati sulla apposita segnaletica posta sul territorio.

TITOLO III° - AREE BLU E BASSI FONDALI

art. 18 – Nell'ambito della Laguna di Venezia vengono individuate delle "Aree Blu" evidenziate con apposito reticolo nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, allo scopo di elevare il grado di tutela e salvaguardia a favore di alcuni pregiatissimi ambiti lagunari caratterizzati dalla presenza di strutture morfologiche naturali di fondamentale importanza per la conservazione di un equilibrato regime idraulico lagunare.

art. 19 - Ai sensi della presente Ordinanza, per bassi fondali si intendono gli specchi acquei lagunari caratterizzati da profondità di poche decine di centimetri e comunque esterni ai canali e alle canalette navigabili della Laguna di Venezia, così come individuati negli articoli precedenti della presente Ordinanza n. 13, 14, 15, 16 e 17.

art. 20 - Fermi restando i limiti massimi di velocità stabiliti dalla presente Ordinanza, nei canali e nelle canalette navigabili compresi nelle aree blu della Laguna di Venezia, la navigazione è consentita alle seguenti unità:

a) unità impiegate in servizi di pronto intervento, di pronto soccorso e di polizia;
b) unità a remi;
c) unità a vela, compatibilmente con i limiti di pescaggio, anche se procedenti con la propulsione meccanica del motore ausiliario, escluse le unità a motore con vele ausiliarie c.d. "Motorsailers";
d) unità a motore, aventi larghezza massima fuori tutto non superiore a metri 2,30 (metri due e centimetri trenta), fatta eccezione per le unità in navigazione nelle canalette di Lugo, Cornio, Lova e Cavaizza, la cui larghezza massima fuori tutto non potrà superare metri 1,80 (metri uno e centimetri ottanta);

e) unità a motore tipiche e tradizionali della laguna di Venezia corrispondenti alle seguenti tipologie: bragosso, bragagna, trabaccolo, peata, burchio, burchiella, sanpierota, topo, topa, batelo a pisso, batela, cofano, sandolo, patanella, caorlina, batelon;

f) unità a motore utilizzate ed autorizzate per la pesca professionale di specie ittiche lagunari, nei soli periodi e tempi in cui il prelievo delle stesse è regolamentato da specifiche disposizioni dell'autorità competente;

g) unità a motore da diporto denominate *house boats*.

I titolari delle unità di cui ai punti n. c), d), e) ed g), se intendono utilizzare le medesime per attività commerciali, devono essere muniti di autorizzazione del Magistrato alle Acque.

art. 21 - Nel rispetto degli specifici limiti massimi di velocità di cui ai precedenti articoli (Titolo II°), è consentita la navigazione a tutte le unità a motore lungo i sotto elencati canali ricadenti all'interno, confinanti o intersecanti le aree blu della Laguna di Venezia, ovvero:

Laguna Nord

- Canale di San Felice, tratto compreso tra la Ricevitoria di Treporti e la confluenza con il canale Rigà – Lio Piccolo;
- Canale di Burano e canale Borgognoni (che costituiscono il limite sud dell'area blu della laguna nord) fino alla confluenza del canale Borgognoni con i canali Dese e Silone;
- Canale Saccagnana e canale Pordelìo (che costituiscono il confine est dell'area blu della laguna nord) dalla confluenza dei due canali fino alla conca di Cavallino;

Sant'Erasmo

- Canale Passaora, che costituisce il confine est dell'area blu dell'isola di San'Erasmo;
- Canale Carbonera, canale Bisato e canale Scomenzera San Giacomo, che costituiscono nel loro insieme i confini sud e ovest dell'area blu dell'isola di Sant'Erasmo;

Laguna sud

- Canale del Piovego fino al margine sud del lago Raina (valle Battioro);
- Canale dei Settemorti, fino all'ingresso delle barene sud della valle Riola o Barenon;
- Canale Novissimo o dell'Otregano.

art. 22 - Nell'ambito dei bassi fondali compresi nelle aree blu, allo scopo di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza della navigazione, fermo restando il limite massimo di 5 (cinque) chilometri orari, è consentita la navigazione alle seguenti unità:

a) unità impiegate in servizi di pronto intervento, di pronto soccorso e di polizia;

b) unità a remi;

c) unità a vela, anche se procedenti con la propulsione meccanica del motore ausiliario, purché di potenza non superiore a 10 (dieci) HP, escluse le unità a motore con vele ausiliarie c.d. "Motorsailers";

d) unità a motore tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia di cui al punto 5 art. 18 della presente Ordinanza, dotate di motore avente potenza non superiore a 10 (dieci) HP;

e) unità a motore per la cui conduzione non è richiesta la patente nautica, condotte da titolari di licenza in corso di validità per la caccia e/o per la pesca sportiva, nella Laguna di Venezia, nell'esclusivo esercizio delle predette attività;

f) unità a motore utilizzate e autorizzate per la pesca professionale di specie ittiche lagunari, nei soli periodi e tempi in cui il prelievo delle stesse è regolamentato da specifiche disposizioni dell'autorità competente.

art. 23 - Nell'ambito dei bassi fondali esterni alle aree blu, allo scopo di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza della navigazione, fermo restando il limite massimo di 7 (sette) chilometri orari, è consentita la navigazione alle seguenti unità:

a) unità impiegate in servizi di pronto intervento, di pronto soccorso e di polizia;
b) alle unità a remi;
c) unità a vela, anche se procedenti con la propulsione meccanica del motore ausiliario, purché di potenza non superiore a 15 (quindici) HP, escluse le unità a motore con vele ausiliarie c.d. "Motorsailers";
d) unità a motore tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia di cui al punto 5 art. 18 della presente Ordinanza, dotate di motore avente potenza non superiore a 15 (quindici) HP;
e) unità a motore, per la cui conduzione non è richiesta la patente nautica, condotte da titolari di licenza in corso di validità per la pesca e/o la caccia sportiva, nella Laguna di Venezia, nell'esclusivo esercizio delle predette attività negli specchi d'acqua interessati;
f) unità a motore utilizzate ed autorizzate per la pesca professionale di specie ittiche lagunari, nei soli periodi e tempi in cui il prelievo delle stesse è regolamentato da specifiche disposizioni dell'autorità competente.

In deroga ai limiti dimensionali e/o di potenza massima del motore, previsti dall'articolo n. 20, nelle aree denominate:

- Bacan compresa tra: il canale Porto di Sant'Erasmo, il canale di San Nicolò, il canale di Treporti e il lato est dell'Isola di S.Erasmo;
- canale di Poveglia, specchio acqueo aderente al lato sud dell'isola omonima che si dirama dalla confluenza dei canali Malamocco e S.Spirito in direzione ovest;

è ammessa, fermo restando il limite massimo di 7 (sette) chilometri orari, la navigazione a tutte le unità compatibilmente con i limiti di pescaggio e il rigoroso rispetto delle norme e dei comportamenti a tutela della sicurezza delle persone e delle cose.

art. 24 – Salvo quanto specificamente previsto dalla presente ordinanza, la navigazione sui bassi fondali non è vietata; resta stabilito che la navigazione fuori dei canali a ciò specificamente deputati espone chi la pratica alle probabili situazioni di pericolo caratteristiche di questo tipo di attività (anche in considerazione della oggettiva impossibilità di garantire efficaci interventi di sorvegliana e manutenzione). L'Amministrazione competente non assume pertanto alcuna responsabilità in ordine alla scelta di effettuare la navigazione nella laguna di Venezia al di fuori dei canali navigabili, navigazione che pertanto avviene a rischio e pericolo degli interessati.

art. 25 - In deroga alle limitazioni previste dagli articoli precedenti, il Magistrato alle Acque, ha facoltà di accordare autorizzazioni al transito lungo i canali e le canalette delle aree blu alle seguenti unità:

a) unità autorizzate all'esercizio dell'attività turistica di tipo fluviale o lagunare nell'ambito delle aree blu;
b) unità impiegate in attività di riqualificazione lagunare e/o ambientale ovvero in attività di costruzione o ristrutturazione edile nell'ambito delle aree blu ;
c) unità di nuova costruzione e/o in manutenzione, limitatamente al percorso da e per i cantieri navali siti all'interno delle aree blu o in località che richiedano l'attraversamento di queste ultime aree;
d) unità di assistenza alle scuole di vela e canottaggio purché con istruttore a bordo;

e) unità ormeggiate negli specchi acquei regolati da concessioni in corso di validità rilasciate dalle competenti Autorità a Società che erogano servizi di ormeggio e rimessaggio già insediate alla data della presente Ordinanza.

art. 26 - Gli Uffici competenti in materia di concessioni ed autorizzazioni lagunari, per il rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni di spazi acquei ricadenti all'interno delle aree blu, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza.

art. 27 - I mezzi degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, di Pronto Soccorso Sanitario - 118 e di pronto intervento circolanti per motivi di servizio con sirena inserita e/o altro dispositivo di segnalazione di emergenza equivalente, non sono vincolati al rispetto dei limiti di velocità ed alle altre norme oggetto della presente Ordinanza.

art. 28 – La cartografia allegata, che indica i limiti massimi di velocità lungo i singoli canali, delimita le aree blu e individua i canali di competenza delle singole Autorità, costituisce parte integrante delle presente Ordinanza.

TITOLO IV° - NORME SANZIONATORIE

art. 29 - Le violazioni di cui all'art. n. 7 della presente Ordinanza *(danneggiamento e manomissione delle barene)* sono punite dall'art. n. 26 della legge n. 366/63 che prevede una sanzione amministrativa fino a € 464,81.

art. 30 - Le violazioni alla presente Ordinanza, ad esclusione delle violazioni di cui al precedente art. 26, se commesse con unità da diporto, sono sanzionate dall'art. n. 53, comma 3, del D. Lgs. n. 171/2005. I trasgressori saranno pertanto soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento delle somme di seguito elencate in base alla tipologia dell'unità:

- violazione commessa con natante: da € 103,50 a € 516,50;
- violazione commessa con imbarcazione o nave: da € 207,00 a € 1.033,00.

art. 31 - Le violazioni alla presente Ordinanza, se commesse con unità diverse dal diporto, salvo che il fatto non costituisca reato, sono sanzionate dall'art. n. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione che prevede una sanzione amministrativa da € 51,65 a € 309,87.

La presente Ordinanza entra in vigore il 1 Gennaio 2008 e a decorrere da tale data annulla e sostituisce le precedenti sui limiti di velocità e sui criteri di carattere generale riguardanti la navigazione in Laguna di Venezia nell'ambito della competenza territoriale del Magistrato alle Acque.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

Venezia lì, 20 Dicembre 2007

F.to IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Maria Giovanna Piva

Ministero delle Infrastrutture
MAGISTRATO ALLE ACQUE

ORDINANZA N.° 16/2008

IL PRESIDENTE
del Magistrato alle Acque

- Vista la Legge 5 Maggio 1907 n.° 257, modificata dalla Legge 13 Luglio 1911 n.° 774, e dai RR.DD. 31 Dicembre 1922 n.° 1809, 12 Dicembre 1923 n.° 2846 e 31 Dicembre 1923 n.° 3228;
- Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 Marzo 1942, n.° 327;
- Visto il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15.02.1952 n.328;
- Viste le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla Legge 5 Marzo 1963, n.° 366;
- Vista la legge 27 Dicembre 1977, n. 1085 " Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972– COLREG 72";
- Visto il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta emanato dalla Provincia di Venezia – Settore Mobilità e Trasporti con deliberazioni del Consiglio provinciale prot. n. 24772/I^ di verb. del 25.06.1998, divenuta esecutiva in data 25.09.1998 e prot. n. 17778/VIII di verb. del 29.04.1999, esecutiva in data 13.05.1999;
- Vista l'Ordinanza del Magistrato alle Acque n.° 93/2007 del 20 Dicembre 2007;

RENDE NOTO

Che a causa di alcune imprecisioni riscontrate nell'articolato dell'Ordinanza n.° 93/2007, il dispositivo in essa contenuto viene variato come di seguito indicato;

O R D I N A

art. 1 - All'art. 20 dell'Ordinanza n. 93/2007 del 20.12.2007 viene aggiunto il seguente paragrafo:
h) unità ormeggiate negli specchi acquei ubicati all'interno delle aree blu con regolare concessione in corso di validità intestata al proprietario (armatore), con obbligo di esibire a richiesta il titolo concessorio.
Nell'art. 22, paragrafo "d" vengono sostituite le parole: *…punto 5 art. 18….* con: *…punto e) art. 20…* .
Nell'art. 23, secondo comma, vengono sostituite le parole:…., *previsti dall'art. n. 20,*….con:…., *previsti dal primo comma,…*
All'art. 25 viene aggiunto il seguente paragrafo:
f) unità ormeggiate negli specchi acquei regolati da concessioni in corso di validità rilasciate dalle competenti Autorità ad associazioni sportive e/o culturali che gestiscono le aree loro assegnate nell'interesse dei soci stessi.
Nell'art. 30, vengono sostituite le parole:….*art. 26,*….con:….*art. 7,*….
Nell'art. 31, vengono sostituite le parole:….*da € 51,65 a € 309,87*....con:….*da €51,00 a €309,00*.

art. 2 - I rimanenti articoli rimangono invariati.

I trasgressori le norme contenute nella presente Ordinanza saranno puniti ai sensi delle norme vigenti e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Venezia, lì _____

F.to **IL PRESIDENTE**
Dott. Ing. Maria Giovanna Piva

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La navigazione da diporto è quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

L'unità da diporto è utilizzata ai fini commerciali quando:

a) è oggetto di contratti di locazione e noleggio;

b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;

c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Si ritiene utile rammentare i contenuti dell'art. 3 del D. Lgs. 171/2005.

Con il termine **UNITÀ DA DIPORTO** si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto. Nella fattispecie distinguiamo:

- **NATANTE DA DIPORTO**: ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti da diporto. In questa tipologia sono comprese le moto d'acqua che l'art. 5 comma 1 lettera b) del medesimo decreto definisce come "*un natante da diporto di lunghezza inferiore a 4 metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno*";
- **IMBARCAZIONE DA DIPORTO**: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti da diporto;
- **NAVE DA DIPORTO**: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti da diporto.

VIOLAZIONI COMMESSE CON UNITA' DA DIPORTO

Le violazioni commesse con unità da diporto sono sanzionate **dall'art. 53 del D. Lgs. 171/2005** che possiamo così riassumere:

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto **senza avere conseguito la prescritta abilitazione** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto **senza la prescritta abilitazione** perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

IMPORTI SANZIONE AMMINISTRATIVA SENZA AVER CONSEGUITO LA PRESCRITTA ABILITAZIONE:

MINIMO	2.066,00 €
MASSIMO	8.263,00 €
FORMA RIDOTTA	2.754,33 €

IMPORTI SANZIONE AMMINISTRATIVA SENZA LA PRESCRITTA ABILITAZIONE (REVOCATA O NON RINNOVATA PER MANCANZA DI REQUISITI):

	NATANTE O IMBARCAZIONE	NAVE (unità con scafo > 24 mt.)
MINIMO	2.066,00 €	4.132,00 €
MASSIMO	8.263,00 €	16.526,00 €
FORMA RIDOTTA	2.754,33 €	5.508,67 €

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto con una **abilitazione scaduta**, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.

MINIMO	207,00 €
MASSIMO	1.033,00 €
FORMA RIDOTTA	344,33 €

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

	NATANTE	IMBARCAZIONE O NAVE
MINIMO	103,50 €	207,00 €
MASSIMO	516,50 €	1.033,00 €
FORMA RIDOTTA	172,17 €	344,33 €

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.

MINIMO	50,00 €
MASSIMO	500,00 €
FORMA RIDOTTA	100,00 €

(Elenco delle fattispecie più comuni che rientrano nell'applicazione del comma 4:

1) Navigazione con fotocopia della licenza e degli altri documenti di bordo previsti senza che essa sia stata autenticata dalla competente autorità;

2) Navigazione con nave da diporto senza avere a bordo i documenti prescritti;

3) Navigazione con imbarcazione da diporto senza avere a bordo i documenti prescritti;

4) Navigare senza avere a bordo l'autorizzazione alla navigazione temporanea;

5) Navigare con unità da diporto superiore a 10 metri di lunghezza senza aver provveduto alla sua immatricolazione presso i registri;

6) Mancanza di licenza di navigazione all'atto del controllo, ovvero, avere a bordo la licenza in copia non autenticata;

7) Mancato rinnovo della licenza di navigazione in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione, ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata;

8) Navigazione senza avere a bordo la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione;

9) Navigazione con la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione per un periodo superiore ai 20 giorni;

10) Mancanza a bordo della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione della licenza di navigazione;

11) Navigazione con la denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione della licenza di navigazione per un periodo superiore ai 30 giorni;

12) Impiego di imbarcazione o nave da diporto senza che sia stata emessa la licenza di abilitazione alla navigazione;

13) Navigare con imbarcazione da diporto per la quale è in corso l'iscrizione nei relativi registri, senza licenza provvisoria;

14) Navigazione con licenza provvisoria scaduta con un'unità in attesa di iscrizione, oppure in attesa di rinnovo per qualsiasi altro motivo;

15) Navigazione, per navi da diporto, con licenza provvisoria per un periodo superiore ai 6 mesi;

16) Minore di anni 16 che conduce un natante da diporto (ai sensi dell'art. 2 della legge 689/81, è assoggettato alla sanzione amministrativa chi è tenuto alla sorveglianza del minore);

17) Minore di 18 anni che conduce un'imbarcazione da diporto (ai sensi dell'art. 2 della legge 689/81, è assoggettato alla sanzione amministrativa chi è tenuto alla sorveglianza del minore);

18) Condotta di unità da diporto senza avere a bordo la patente nautica;

19) Navigazione con la copia della domanda per ottenere il rilascio del duplicato della patente, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della medesima, scaduta di validità dopo la sua presentazione;

20) Navigazione con patente nautica deteriorata o illeggibile;

21) Mancanza di patente d'abilitazione all'atto del controllo, ovvero, condotta di unità da diporto senza avere a bordo la patente nautica;

22) Navigazione con autorizzazione provvisoria scaduta sostitutiva della patente nautica già richiesta alla competente autorità, per effettuazione delle esercitazioni a bordo delle unità da diporto).

5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e' obbligato in solido con l'autore delle violazioni al

pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione e' avvenuta contro la sua volontà.

6. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione e riportato sulla licenza di navigazione.

SEGNALAZIONI LUCI DI VIA

Le violazioni all'articolo n. 8 dell'ordinanza n. 93/2007 del Magistrato alle Acque sono così sanzionate:

- se commesse con unità da diporto, dall'art. 53, 3° comma, del D. Lgs. 171/2005:

	NATANTE	IMBARCAZIONE O NAVE
MINIMO	103,50 €	207,00 €
MASSIMO	516,50 €	1033,00 €
FORMA RIDOTTA	172,17 €	344,33 €

- se commesse con unità adibite alla navigazione interna, dall'art. 1218, 2° comma, del Codice della Navigazione (Inosservanza di norme sulle segnalazioni):

MINIMO	10,00 €
MASSIMO	206,00 €
FORMA RIDOTTA	20,00 €

NAVIGAZIONE TEMPORANEA

(ART. 31 D. LGS. 171/2005 SANZIONATO DALL'ART. 54 STESSO D. LGS.)

1. Per **navigazione temporanea** si intende quella effettuata allo scopo di:
   a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
   b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
   c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali.
2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto.
5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.
6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione.

Ad esclusione dei casi di cui ai punti a), b), c) chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre (art. 54 D. Lgs. 171/2005).

MINIMO	2.066,00 €
MASSIMO	8.263,00 €
FORMA RIDOTTA	2.754,33 €

CONTRASSEGNI DI IDENTIFICAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO A MOTORE PER NAVIGARE NELLA LAGUNA VENETA

(ART. 32 DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA)

I natanti da diporto a motore con potenza complessiva installata superiore a 10 HP, devono essere muniti di contrassegni di identificazione che permettano di risalire all'intestatario, responsabile della navigazione. I contrassegni consistono in due targhe e sono contraddistinti da un medesimo codice alfanumerico, costituito dalla sigla LV e da un gruppo di numeri progressivi. Devono essere richiesti alla Regione Veneto - Ispettorato di Porto di Venezia.

I contrassegni sono strettamente legati alla persona intestataria e non seguono le vicende giuridiche del natante. Gli stessi contrassegni permettono all'intestatario di navigare con differenti natanti , assumendone la responsabilità.

Per le unità da diporto che si trovino a navigare occasionalmente nella laguna veneta, per periodi **non superiori a 30 giorni**, sono predisposti appositi contrassegni provvisori il cui codice alfanumerico è contraddistinto dalla lettera finale P.

Le violazioni alla presente disposizione sono sanzionate dall'art. 53, 4° comma, del D. Lgs. n. 171/2005 (che ha sostituito l'art. 1192 C.N. richiamato nell'art. 32 del Regolamento Provinciale) e soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro:

MINIMO	50,00 €
MASSIMO	500,00 €
FORMA RIDOTTA	100,00 €

SIGLE DI INDIVIDUAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E DELLE NAVI DA DIPORTO

(D.M. 27-09-1973)

Le sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto sono soggette alle disposizioni del D.M. 27-09-1973, sono sanzionate dall'art. 53, 4° comma, del D. Lgs. n. 171/2005 e soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro:

MINIMO	50,00 €
MASSIMO	500,00 €
FORMA RIDOTTA	100,00 €

SIGLE DI INDIVIDUAZIONE DELLE NAVI MINORI E DEI GALLEGGIANTI DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA.

(D.M. 18-7-1959)

La determinazione delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima è indicata dal D. M. 18 luglio 1959 e l'inosservanza è sanzionata dall'art. 1192 del Codice della Navigazione che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 206,00.

MASSIMO	206,00 €
FORMA RIDOTTA	68,67 €

VIOLAZIONI COMMESSE CON UNITA' DA DIPORTO IMPIEGATI IN ATTIVITA' DI LOCAZIONE E NOLEGGIO PER FINALITA' RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE, NONCHE' DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO E RICREATIVO

(ordinanza dirigente della Direzione Mobilità della Regione Veneto n. 52 del 21-05-2007)

1. L'ordinanza, in vigore dal 1° luglio 2007, dispone che i natanti utilizzati nelle attività di locazione e noleggio non possono essere adibiti ad attività diverse dal noleggio/locazione (es. pesca professionale, conto proprio ex art. 32 L.R. 63/1993, immersioni, etc.) e non possono essere destinati ad attività di servizio pubblico non di linea svolto occasionalmente o come eventuale integrazione dell'attività esercitata dal gestore del servizio pubblico di linea.

   L'inosservanza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.

MINIMO	50,00 €
MASSIMO	500,00 €
FORMA RIDOTTA	100,00 €

2. Qualora l'attività di locazione e noleggio è svolta con unità da diporto battenti bandiera di uno dei paesi dell'Unione Europea, l'esercente deve presentare una dichiarazione all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.

   La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

   Chi non presenta la predetta dichiarazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro.

MINIMO	2.066,00 €
MASSIMO	8.263,00 €
FORMA RIDOTTA	2.754,33 €

3. Le imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di natanti da diporto devono essere iscritte alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.

   La violazione a tale disposizione è punita con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro.

MINIMO	2.066,00 €
MASSIMO	8.263,00 €
FORMA RIDOTTA	2.754,33 €

4. I natanti utilizzati per l'attività di locazione e noleggio sono contrassegnati da una sigla che dovrà essere predisposta o dipinta a cura del proprietario sulla fiancata destra di prua e sinistra di poppa, da cui risulti il nome della ditta e l'eventuale numero progressivo dei natanti, con caratteri di dimensioni leggibili.

   L'inosservanza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.

MINIMO	50,00 €
MASSIMO	500,00 €
FORMA RIDOTTA	100,00 €

La versione integrale dell'ordinanza è riportata nella sezione "Raccolta normativa".

OBBLIGO ASSICURATIVO (R.C.) DELLE UNITA' DA DIPORTO A MOTORE E DELLE NAVI, MARITTIME E INTERNE, FINO A 25 T.S.L.

Si riporta il prontuario delle infrazioni attinenti all'obbligo assicurativo predisposto dalla Capitaneria di Porto di Venezia:

INFRAZIONE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE ACCESSORIA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	NOTE
UNITA' DA DIPORTO A MOTORE O MOTORE AMOVIBILE				
All'art. 123 c. 1°, 3° e 4° D. L.vo n. 209/05 punita dall'art. 193 c. 2° D.L.vo n. 285/92 *Per navigare privo di copertura assicurativa*	Da € 742,00 Ad € 2.970,00	Sequestro amministrativo **obbligatorio** (e successiva confisca).	**€ 990,00**	Inoltrare verbale di sequestro alla Autorità competente.
NAVI (MARITTIME ED INTERNE) FINO A 25 T.S.L.				
All'art. 123 c. 2° e 4° D. L.vo n. 209/05 punita dall'art. 193 c. 2° D.L.vo n. 285/92 *Per navigare privo di copertura assicurativa*	Da € 742,00 Ad € 2.970,00	Sequestro amministrativo **obbligatorio** (e successiva confisca).	**€ 990,00**	Inoltrare verbale di sequestro alla Autorità competente.
NORME COMUNI				
All'art. 123 c. 4° D. L.vo n. 209/05 punita dall'art. 193 c. 3° D.L.vo n. 285/92 *Per navigare con copertura assicurativa scaduta, ma resa operante entro gg 15 dalla scadenza*	Da € 185,50 Ad € 742,50		**€ 247,50**	
Al combinato disposto degli artt. 123 c. 4° D. L.vo n. 209/05 e 180 c. 1° lett. d) D.L.vo n. 285/92 punita dall'art. 193 c. 3° D.L.vo n. 285/92 *Per aver navigato senza avere a bordo il contrassegno attestante la copertura assicurativa*	Da € 22,00 Ad € 88,00		**€ 29,30**	
Al combinato disposto degli artt. 123 c. 4° D. L.vo n. 209/05 e 180 c. 1° lett. D)e 192 c. 2° D.L.vo n. 285/92 punita dall'art. 192 c. 6° D.L.vo n. 285/92 *Per essersi rifiutato di esibire agli accertatori, all'atto del controllo, il contrassegno attestante la copertura assicurativa*	Da € 74,00 Ad € 296,00	Sequestro amministrativo **obbligatorio** (e successiva confisca) se persiste il rifiuto.	**€ 98,67**	Inoltrare verbale di sequestro alla Autorità competente. *Notificare invito a esibire il contrassegno.*
Al combinato disposto degli artt. 123 c. 4° D. L.vo n. 209/05 e 180 c. 8° D.L.vo n. 285/92 punita dall'art. 180 c. 8° D.L.vo n. 285/92 *Per non aver ottemperato, senza addurre valida giustificazione, all'invito a presentarsi e/o esibire il contrassegno attestante la copertura assicurativa*	Da € 370,00 Ad € 1.485,00		**€ 495,00**	

(Riferimento: Divisione Amm.va e Ufficio Contenziosi del Magistrato alle Acque).

N.B. - Il termine per la presentazione personale o per l'esibizione del contrassegno assicurativo deve essere fissato dai verbalizzanti, ma deve essere ragionevole (min. gg. 5 max. gg. 15). Il destinatario va informato che l'esibizione del contrassegno può essere effettuata presso qualunque ufficio di polizia (che ne rilascerà ricevuta e procederà a trasmettere copia del documento al comando di appartenenza dei verbalizzanti).

ARTICOLI CITATI NEL PRONTUARIO DELLE INFRAZIONI:

D. LGS. N. 209 DEL 07-09-2005 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – **ART. 123: NATANTI**

1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Il riferimento è all'**ART. 193: OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE** DEL D. LGS. N. 285 DEL 30-04-1992 - NUOVO CODICE DELLA STRADA.

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti

relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.

ART. 180: POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA

D. LGS. N. 285 DEL 30-04-1992 - NUOVO CODICE DELLA STRADA.

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 22 a euro 88.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

ART. 192: OBBLIGHI VERSO FUNZIONARI, UFFICIALI E AGENTI

D. LGS. N. 285 DEL 30-04-1992 - NUOVO CODICE DELLA STRADA.

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:

- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;

- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.169 a euro 4.678.

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA.

(L. R. 30 DICEMBRE 1993, N. 63).

La Regione Veneto disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea pubblico e privato, di persone e cose nelle acque di navigazione interna con la **L.R. n. 63 del 30-12-1993**.

Si ritiene utile elencare i punti salienti della Legge rinviando alla sezione "Raccolta normativa" la versione integrale.

Per la laguna di Venezia, nell'ipotesi di navigazione promiscua di cui agli articoli 24 del Codice della Navigazione e 4 del regolamento per la navigazione interna, i soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna con imbarcazione di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate, devono comunque essere provvisti della licenza o dell'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 5 (servizio di taxi acqueo – servizio di noleggio con conducente con natante a motore).

I soggetti che svolgono l'attività di noleggio con conducente con imbarcazioni di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate, privi dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 5 ("*il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune"*), nei canali lagunari di navigazione interna:

a) non possono imbarcare passeggeri o iniziare viaggi;

b) nell'ipotesi di navigazione promiscua, e con l'osservanza delle vigenti norme di polizia del traffico, possono:

- ✓ sbarcare i passeggeri imbarcati in canali e bacini di navigazione marittima;
- ✓ reimbarcare i passeggeri precedentemente imbarcati in canali e bacini di navigazione marittima da cui il viaggio ha avuto origine.

Si ritiene utile riportare l'art. 24 del Codice della Navigazione e l'art. 4 del regolamento per la navigazione interna:

ART. 24 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE PROMISCUA)

Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.

Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.

ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (ZONE DI NAVIGAZIONE PROMISCUA)

La navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne o di navi addette alla navigazione interna in acque marittime, a norma dell' articolo 24 del codice, può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze del traffico cui sono adibite.

Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d' accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore compartimentale della motorizzazione civile e, in caso di disaccordo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dal Ministero dei trasporti e della navigazione, a tutte le disposizioni del codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima.

Il TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

I servizi pubblici non di linea per via d'acqua sono:

a) il servizio di taxi acqueo effettuato con natante a motore ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone ed è riservato a natanti a motore che abbiano una portata non superiore alle 20 persone.

   Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune.

   Il titolare deve esercitare personalmente il servizio.

   La licenza decade al compimento del 60° anno di età del titolare ed è rinnovabile fino al compimento del 67° anno di età, previo accertamento annuale della idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dalla autorità sanitaria competente per territorio.

b) il servizio di gondola nella città di Venezia, assimilato al servizio di taxi;

c) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore o a remi: è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Limitatamente all'ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia il servizio di noleggio con conducente viene svolto con natanti di stazza lorda fino a 5 tonnellate.

   Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili d'attracco in concessione al vettore, diversi da quelli adibiti al servizio di taxi acqueo e situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Il noleggio con conducente quando viene effettuato con natanti a motore di portata superiore alle 20 persone viene qualificato SERVIZIO GRAN TURISMO.

Tale servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

Il servizio di gran turismo può essere effettuato solo con imbarcazioni di stazza lorda superiori alle 10 tonnellate.

I titolari di autorizzazioni per i servizi di gran turismo rilasciate dal Comune di Venezia prima dell'entrata in vigore della L. n. 63/93 possono continuare ad esercitare il servizio anche se le imbarcazioni non hanno la stazza prescritta.

d) il servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

Art. 9 – Idoneità natanti

I natanti a motore adibiti ai servizi pubblici non di linea (taxi, gondola, servizio di noleggio con conducente, etc.) devono essere muniti delle idoneità alla navigazione previste ed iscritti nei registri delle autorità competenti.

I natanti a motore destinati al trasporto di persone che circolano abitualmente nella laguna di Venezia devono essere iscritti nei registri tenuti dall'autorità marittima.

Art. 13 – Ruolo di conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea

Per i conducenti di natanti a motore adibiti a servizi pubblici non di linea per l'iscrizione nel ruolo distinto per ogni tipo di servizio, è indispensabile il possesso dei titoli professionali per la condotta degli stessi e il superamento dell'esame avanti alla competente commissione tecnica provinciale.

Il superamento dell'esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di taxi costituisce titolo per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di noleggio e viceversa.

Per l'esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente effettuati nella laguna di Venezia con natanti a motore di portata inferiore alle 20 persone è necessario il possesso dei titoli professionali marittimi congiunti di motorista abilitato e di conduttore al traffico locale.

L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Art. 19 – Sostituzione alla guida

I titolari di licenza o di autorizzazione conducenti di natanti possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea nei seguenti casi:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per chiamata alle armi;

c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Art. 29 – Soggetti esercenti e disciplina del servizio

Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi e il servizio di rimorchio o traino di natanti sono assimilati al servizio pubblico non di linea.

Per i conducenti che svolgono tale servizio è istituito un apposito ruolo.

Art. 30 – Servizio di trasporto di cose per conto terzi

Si definisce trasporto di cose per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro.

L'esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

Il personale addetto alla condotta dei mezzi deve possedere le idoneità prescritte dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna.

Art. 32 – Trasporto in conto proprio

Si definisce trasporto in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.

Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione.

I natanti adibiti al trasporto in conto proprio vengono iscritti nel registro dei natanti e devono essere muniti di:

1. certificato di navigabilità o di idoneità;
2. licenza di navigazione.

Art. 33 – Titoli richiesti per la condotta di natanti adibiti al trasporto in conto proprio

Per la condotta dei natanti muniti di motore fuoribordo di potenza non superiore agli 11 Hp effettivi non è richiesto il possesso di alcuna abilitazione.

Tale agevolazione viene annotata sulla licenza di navigazione del natante.

Per la condotta dei natanti muniti di motore entrobordo di potenza superiore agli 11 Hp effettivi è richiesto il possesso della patente ad uso privato o di quella da diporto.

Art. 41 - Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione e della licenza

L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare:

a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;

b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;

c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;

d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi o di quello di gondola;

e) sostituisce abusivamente altri nel servizio;

f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza;

g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;

h) non applica le tariffe in vigore.

Art. 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 258,00 a € 1.032,00 in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza (la sanzione è irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante):

MINIMO	258,00 €
MASSIMO	1.032,00 €
FORMA RIDOTTA	344,00 €

b) da € 51,00 a € 206,00 in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza:

MINIMO	51,00 €
MASSIMO	206,00 €
FORMA RIDOTTA	68,67 €

c) da € 103,00 a € 413,00 in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti:

MINIMO	103,00 €
MASSIMO	413,00 €
FORMA RIDOTTA	137,67 €

Art. 44 - Confisca e sequestro

In caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza la sanzione amministrativa accessoria è la confisca del natante.